



COMUNE DI RIESI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 36

OGGETTO: Approvazione Regolamento per istituzione mensa per i dipendenti comunali.

18/4

L'anno millenovecentonovanta nove e questo giorno trenta del mese di Marzo alle ore 19,38 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunito il Consiglio comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Antonio Di Legami nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1 La Cagnina Franco			A	11 Sortino Gaetano			A
2 Bellina Angelo	P			12 Di Legami Antonio	P		
3 Ievolella Gaetano			A	13 Paterna Giuseppe	P		
4 Vasta Salvatore	P			14 Giardina Vincenzo	P		
5 Chiantia Salvatore	P			15 Di Dio Gaetano	P		
6 Giannone Vincenzo	P			16 Federico Vincenzo	P		
7 Lombardo Franco Salv.	P			17 Piccadaci Lucio	P		
8 D'Amico Gaetano	P			18 Golisano Giuseppe	P		
9 Di Tavi Gaetano	P			19 Cusenza Rosario	P		
10 Cavalieri Salvatore	P			20 Capizzi Gianfranco			A

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 4

Con l'assistenza del Segretario comunale signor DOTT. S. VASTA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso re favorevole

L'Ufficio dei Servizi Socio-Culturali su disposizione dell'Amministrazione comunale

VISTO l'art. 12 del D.P.R. n° 347/83 che, al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, impegna gli Enti a istituire mense di servizio, secondo modalità e criteri concordati attraverso accordi decentrati;

VISTO l'art. 2, comma 11°, della legge 28.12.1995 n° 530 che prevede l'erogazione dei buoni pasto per il personale dipendente dalle Amministrazioni che hanno attivato l'orario di servizio e il lavoro su cinque giornate lavorative;

VISTO il testo dell'accordo per la concessione dei buoni pasto sottoscritto il 29 marzo 1996 - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n° 29/93 - tra l'ARAN e le confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria;

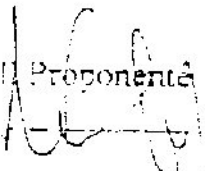
Considerato che ricorrono le condizioni, per il personale dipendente dal Comune di Rieti, per l'adozione dell'allegato schema di regolamento che è stato esitato favorevolmente dalla 1ª Commissione consiliare nella seduta dell'11.03.1999;

VISTA la legge 142/90, le L.R. n° 48/91, n° 7/92 e 26/93;

Ritenuto dover provvedere in merito:

PROPOSTA

Approvare, per i motivi di cui in premessa, l'allegato schema di regolamento che si compone di n° 19 articoli e che forma parte integrante del presente atto

Il Proponente


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

IL CAPO SETTORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

IL CAPO SETTORE

PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il numero dei presenti, tenuto conto delle risultanze, del precedente verbale odierno, è di n. 11 consiglieri.

Entra il Cons. Piccadaci ed i presenti salgono a 12 consiglieri.

Prende la parola il Cons. Giannone per chiedere la modifica dell'art. 6 del regolamento in discussione nel testo seguente: " Al fine di assicurare omogeneità di trattamento a tutto il personale dipendente che fruisce del buono pasto, è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1997, pubblicato nella GURI n. 112 del 15/5/1996

Il Cons. Cavaleri interviene per dichiarare che in sede di Commissione consiliare non tutti i componenti della stessa hanno dato parere favorevole sul regolamento, non comprende però la proposta di modifica avanzata dal Cons. Giannone in quanto lo stesso aveva espresso parere favorevole in sede di commissione. Continua il suo intervento il Cons. Cavaleri proponendo la modifica dell'art. 3 con la soppressione del seguente periodo " che gestiscono servizi sostitutivi di mensa" ed modificando la seguente frase " della ristorazione o distribuzione collettiva"

Il Cons. Giannone, rispondendo al Cons. Cavaleri, interviene per affermare che nulla impedisce al Consiglio di avanzare modifiche in Consiglio Comunale.

Il Cons. Chiantia propone di inserire all'art. 1 il seguente periodo " ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del DPR n. 347/1983

Viene messa ai voti la proposta di modifica del Cons. Giannone ed il Consiglio approva all'unanimità, dopo aver acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale.

La proposta di modifica avanzata dal Cons. Cavaleri viene respinta dal Consiglio con n. 7 voti contrari, n. 3 favorevoli e n. 2 astenuti (Cons. Cusenza e Golisano).

La proposta è respinta.

Viene messa ai voti la proposta del Cons. Chiantia ed il Consiglio approva all'unanimità, dopo aver acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale.

Il Cons. Cavaleri prende la parola per far constatare al Consiglio che la Sua proposta è stata respinta e per tale motivo abbandona l'aula.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta avente per oggetto " Approvazione regolamento per l'istituzione del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti comunali"

Constatato che sulla proposta sono stati espressi i pareri favorevoli a norma dell'art. 53 della legge 142/1990

Visto il parere della Commissione consiliare di studio e di consultazione;

Visto l'esito delle votazioni effettuate sugli emendamenti;

Constatato che sugli emendamenti proposti è stato espresso il parere favorevole del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica e di legittimità;

Visto l'esito della votazione complessiva sul regolamento

DELIBERA

Approvare l'allegato regolamento per l'istituzione del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti comunali, nel testo finale risultante a seguito degli emendamenti approvati.

Si allontanano i Consiglieri Piccadaci e Lombardo

Il Presidente dispone l'appello e risultano presenti n. 9 consiglieri (Bellina, Vasta, Chiantia, Di Legami, Paterna, Giardina, Golisano, Cusenza)

Il Presidente, constatato che con i presenti non si raggiunge il numero legale per considerare valida l'adunanza, toglie la seduta alle ore 21,15

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

04 APR. 1999

Affissa all'Albo Pretorio il

Ritirata dall'Albo Pretorio il 19 APR. 1999

MESSO IN MESSO
NOTIFICATORE

— assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 3/6/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

I sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del messo

ATTESTA

— CHE la presente deliberazione:

È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

04 APR. 1999

☐ È stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____

al Co.Re.Co. per il controllo;

— CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

☐ decorsi 20 gg. dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullare (art. 18);

☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma 6);

Approvata e ORGEO PA
del. 23/4/99
prot. 3306/3124

Alessi, il _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

3

Comune di Rieti

PROVVEDIMENTO DI CALTANISSETTA

DEFINITIVO

Allegato alla deliberazione C.C.
del 30/3/1999 n. 36

Approv. dal CORECO nella seduta
del 29/4/1999 dec. n. 3306/3124

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Regolamento per l'istituzione della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Rieti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del D.P.R. n. 347/83.

Art. 1

Istituzione del servizio mensa

Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e la maggiore disponibilità nei confronti dei dipendenti, questo Comune di Rieti istituisce il servizio di mensa secondo le modalità ed i criteri del presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del D.P.R. n. 347/83.

ART. 2

Realizzazione del servizio mensa

Il servizio sarà realizzato, non avendo questo Comune una propria mensa, stipulando apposito contratto con società che gestiscono servizi sostitutivi di mensa, mediante l'utilizzo di buoni-pasto.

ART. 3

Stipula di contratto d'appalto

Il Comune di Rieti dovrà stipulare contratto d'appalto, nelle forme previste dalla normativa vigente, con operatori del settore della ristorazione collettiva che gestiscono servizi sostitutivi di mensa mediante la fornitura di buono pasto a prezzo determinato, da spendere presso diversificati punti di ristorazione o distribuzione scelti tra quelli gestiti direttamente o selezionati dagli operatori medesimi e con essi convenzionati.

ART. 4

Personale che ha diritto alla mensa.

Al servizio mensa di cui all'art. 3, accede tutto il personale che pratica un orario continuativo di almeno otto ore, salva la pausa per la mensa, per esigenze connesse all'attività lavorativa (rientri pomeridiani - ordini di servizio che impongono il rientro pomeridiano).

Il diritto al servizio mensa si acquisisce con l'effettiva presenza in servizio nelle giornate previste per il rientro.

L'assenza dal servizio, per qualsiasi causa, nessuna esclusa, non dà diritto ad usufruire del buono mensa.

ART. 5

Adozione buono pasto

L'adozione dei buoni pasto deve caratterizzarsi di requisiti omogenei: all'interno di una mensa, per cui detti buoni oltre a non essere spendibili come denaro liquido, devono essere necessariamente interi e sottoscritti e rilasciati al dipendente impegnato nella attività di cui al precedente art. 4.

ART. 6

Valore del buono pasto

Al fine di assicurare omogeneità di trattamento a tutto il personale dipendente, che fruisce del buono pasto, è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 26 aprile 1997, pubblicato nella GURI n. 112 del 15/5/1996.

ART. 7

Gestione del buono pasto

Il personale dipendente è ammesso alla fruizione del servizio di mensa attraverso la utilizzazione di buoni-pasto: ciò allo scopo di consentire l'esatta rilevazione del numero dei pasti forniti e la individuazione dei dipendenti interessati a tale servizio.

ART. 8

Addebito buono pasto

Nel caso in cui il dipendente non soddisfa le condizioni richieste per la fruizione del servizio sostitutivo di mensa di cui all'art. 4 del presente regolamento, si dovrà procedere all'addebito dell'intero valore unitario del buono -pasto.



Comune di Rieti

PROVINCIA DI RAVENNA

Art. 9

Gestione del buono pasto

Il Dirigente del Settore dell'ufficio Personale adotta le soluzioni procedurali più opportune per la gestione del buono-pasto (carico e scarico, registrazione dei nominativi dei dipendenti percettori, custodia e distribuzione), tenendo presente la necessità di porre in essere tutte le cautele normalmente osservate per i "valori".

Art. 10

Responsabile del buono-pasto

Il responsabile della gestione del buono-pasto, è il Dirigente. In caso di assenza o di impedimento, il Dirigente può incaricare, per il rilascio del buono-pasto, un suo sostituto, che di norma non potrà essere inferiore alla qualifica funzionale.

Art. 11

Superamento valore buono-pasto

Qualora si dovesse superare il valore complessivo del buono-pasto, il fruitore dovrà integrare per contanti la differenza tra il valore base ed il costo effettivo del pasto consumato dal singolo dipendente.

Art. 12

Spendibilità del buono-pasto

Il buono pasto deve essere speso esclusivamente presso gestori esercenti attività di ristorazione o distribuzione convenzionati.

Art. 13

Obbligo del fruitore del buono-pasto

Il fruitore del buono-pasto ha l'obbligo di fruirlo soltanto nel periodo e nei locali di ristorazione o distribuzione comunicati dall'Ente.

E' fatto assoluto divieto al personale dipendente di fruire del buono-pasto per finalità diverse da quelle di cui al presente regolamento.

Il buono-pasto non è cumulabile, né cedibile commercialmente, né convertibile in denaro. Può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, debitamente datato e sottoscritto dal dipendente.

Art. 14

Adeguamento annuale del valore

Il limite di spesa è da adeguare annualmente alle variazioni dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati intervenuti nei dodici mesi precedenti all'ultima rilevazione effettuata dall'Istat.

Art. 15

Gratuità del servizio mensa

Il servizio sostitutivo di mensa è gratuito (art. 68 del D.P.R. 258/87) per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la regolarità e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

Art. 16

Monetizzazione del buono-pasto

A decorrere dalla data del posto di esecuzione in parte dell'organo interno della delibera consistente in approvazione del presente regolamento e sino alla effettiva concessione di buoni pasto, il personale indicato nell'art. 4 è attribuita una somma pari al controvalore del buono-pasto.

Art. 17

Monetizzazione nei periodi di mancata erogazione del servizio mensa

La monetizzazione del buono-pasto, altresì, è effettuata in favore del predetto personale, per il periodo intercorrente tra la scadenza del contratto stipulato dall'Amministrazione comunale con la società che dovrà erogare il servizio mensa e la successiva società che si aggiudicherà l'appalto di tale servizio.

Art. 18

Controllo sulla gestione dei buoni ed alla qualità dei pasti.

Il dipendente potrà avanzare forme di richiesta ed eventuali contestazioni, in merito alla gestione dei buoni-pasto ed alla qualità dei pasti, all'apposita commissione che sarà costituita da tre membri: uno in rappresentanza dell'Ente, uno in rappresentanza della dirigenza ed uno in rappresentanza della parte sindacale. Le decisioni di tale commissione saranno vincolanti e dovranno essere note agli interessati entro e non oltre i quindici giorni dalla presentazione dell'istanza.



Comune di Tress

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Aug 19

Il presente regolamento può essere modificato o integrato, secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso accordi decentrati tra le parti (parte pubblica - dirigenza - parte sindacale).

COMUNE DI RIESI
Pubblicata all'Albo Pretorio
il _____ 448

Publicata all'Albo Pretorio

11 _____ 448

giorno festivo
(ovvero dal - 9 MAG. 1999

(ovvero da) - 9 MAG. 1999

al

senza reclami.
Riesi. 13 24 MAG. 1999

Riesi, li 24 MAG. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE

ETARIO GENERAL
9-2001

IL MESSO ADIUNTO
CAPITALI ELEVATORE



IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

04 APR. 1999

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Ritirata dall'Albo Pretorio il 19 APR. 1999

MESSO ~~IL~~ MESSO NOTIFICATORE

assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 8/6/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del messo

ATTESTA

— CHE la presente deliberazione:

È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04 APR. 1999

☐ È stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____

al Co.Re.Co. per il controllo;

— CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

☐ decorsi 20 gg. dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullare (art. 18);

☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma 6);

Riesi, li _____

Approvata e ORGO PA
red. 23/4/99
pag. 3306/3124

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO